

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2418-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TIBERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, di cui è chiesta la conversione in legge, prevede un nuovo tipo d'intervento da parte dello Stato quando nel mercato interno l'offerta di un prodotto agricolo supera le capacità di assorbimento della domanda.

Già nella campagna 1966 la produzione del formaggio « grana » ha presentato notevoli livelli senza trovare adeguata e conveniente collocazione. Ne sono conseguiti cedimenti dei prezzi che hanno creato serie difficoltà a tutto il settore lattiero-caseario nelle zone di maggiore produzione, sia nei centri di trasformazione del prodotto, sia, e soprattutto, agli stessi produttori del latte. È noto infatti che il prezzo del formaggio « grana » viene assunto come base per la determinazione del prezzo del latte alla produzione da parte degli stabilimenti di trasformazione, sì che le notevoli flessioni del prezzo del formaggio « grana » si sono ripercosse viepiù gravemente sui produttori della materia prima, il latte, e tanto più quanto minore resta la dimensione aziendale e la forza economica dei singoli.

Nella corrente annata la produzione presenta all'incirca lo stesso livello quantitativo della precedente ma la situazione del mercato si dimostra più preoccupante se si tiene conto delle ingenti quantità di formaggio dell'annata 1966 che ancora giacciono presso i produttori.

Per questo il Governo ha giudicato non adeguati per tonificare il settore i provvedimenti adottati nella decorsa annata — e che pur provocarono allora risultati immediati e positivi — con i quali si concedeva un contributo statale, ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, sugli interessi dei finanziamenti occorrenti agli organismi dei produttori che assumevano l'iniziativa e l'onere di provvedere direttamente alla stagionatura del formaggio.

L'intervento che viene proposto per l'annata 1967 prevede il ritiro effettivo dal mercato di una notevole quantità di prodotto. Infatti l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, allo scopo di assicurare il sostegno del mer-

cato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad acquistare presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associativi di produttori agricoli, formaggio grana di qualità « scelto, 0,1 », prodotto dagli enti suddetti nel 1967, fino ad un quantitativo massimo di quintali 100 mila (art. 1).

Le somme occorrenti per detti acquisti, fino alla concorrenza dell'importo di lire 10.000 milioni, l'AIMA le preleverà dal fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267 (art. 5).

La possibilità di acquistare formaggio grana « fino ad un quantitativo massimo di quintali 100 mila » e la facoltà di disporre per gli acquisti di somme « fino alla concorrenza dell'importo di lire 10.000 milioni », sono state oggetto di discussione da parte della Commissione. La Commissione tutta all'unanimità, ed il Governo si è dichiarato pienamente concorde, ha ravvisato una esplicita e chiara connessione tra il quantitativo di formaggio grana da acquistare e le somme messe a disposizione per l'acquisto ed ha inequivocabilmente interpretato il rapporto tra i contenuti dell'articolo 1 e dell'articolo 5 del decreto-legge n. 801 nel senso che l'AIMA non possa acquistare il formaggio grana ad un prezzo inferiore a lire 1.000 il chilogrammo. Al di sotto di questo livello, infatti, non si potrebbe corrispondere ai produttori del latte un prezzo remunerativo.

Per le eventuali perdite di gestione e per ogni altro onere l'AIMA disporrà della somma di lire 500 milioni che verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che sarà coperta con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato (art. 6).

Separata gestione verrà costituita dalla AIMA per adempiere ai compiti previsti e da essa dovranno risultare le partite del formaggio grana acquistato e i prezzi di acquisto; i prezzi ricavati nel collocamento delle partite stesse; le spese sostenute per l'amministrazione, il deposito e la custodia del prodotto (art. 4).

Le modalità e le condizioni degli acquisti e delle vendite saranno dettagliatamente previste e descritte nelle delibere all'uopo adottate dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA (art. 3), che per l'esecuzione del servizio si avvarrà di magazzini di deposito e di attrezzature di Enti o privati riconosciuti idonei alla conservazione del prodotto acquistato ed alla sua stagionatura (art. 2).

Con l'articolo 8, infine, si esonera l'AIMA dal parere obbligatorio del Consiglio di Stato in ordine ai contratti connessi con l'attuazione del provvedimento.

Onorevoli senatori, non v'è dubbio che il provvedimento in esame assuma alto valore

e immensa importanza per le benemerite categorie produttrici dell'agricoltura. Intervenire oggi per tonificare il mercato di una vasta area del settore lattiero-caseario, implica per lo Stato il dovere di operare analoghi interventi in altri settori agricoli ogni volta che le condizioni del mercato e gli interessi degli operatori agricoli lo richiedano.

Per questo del citato decreto-legge, adottato per l'urgenza di prevenire un ulteriore cedimento dei prezzi ed un conseguente aggravarsi della crisi, si chiede una sollecita conversione in legge.

TIBERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, recante interventi a sostegno del prezzo del formaggio « grana » mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.